

IL DL 123/2023 “CAIVANO”: PIÙ CARCERE PER I MINORI

Con 156 voti a favore, **66 contrari (Pd, Avs e Azione-Italia Viva)** e l'astensione del Movimento 5 stelle, **la Camera ha approvato il decreto legge n. 123 del 15 settembre 2023**, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. **Il c.d. decreto Caivano.**

Un decreto nato sull'onda dell'emozione e dell'indignazione nel Paese per i tragici eventi accaduti a Caivano, con le violenze ai danni di due bambine da parte di un gruppo di ragazzi, in gran parte minori.

Il Partito Democratico ha evidenziato più volte in Aula la **necessità di intervenire** a Caivano, e nelle tante periferie del Paese, dove è in forte crescita il disagio giovanile, la povertà educativa, l'abbandono scolastico, la violenza sui minori e tra minori.

Purtroppo **la risposta messa in campo dal governo di destra è profondamente sbagliata** nel metodo e nel merito.

Lo strumento legislativo che è stato scelto, infatti, è **l'ennesimo decreto-legge**, che comprime il dibattito e impedisce un confronto costruttivo tra le forze politiche. L'utilizzo della decretazione d'urgenza è **impropria non solo perché va a toccare norme penali** che limitano la libertà degli individui ma perché **in questo caso modifica addirittura il sistema della giustizia minorile**, un ambito ancor più delicato vista la giovane e giovanissima età dei soggetti coinvolti. Sbagliata, inoltre, l'idea di volere dare una **risposta emergenziale a un problema strutturale** e purtroppo radicato nella nostra società.

L'abuso dell'utilizzo dei decreti-legge da parte del governo Meloni ha raggiunto dei livelli intollerabili, questo in esame è stato il **quarantaseiesimo decreto** arrivato in Parlamento, con una media di quattro decreti al mese. Sono stati battuti tutti i **record**.

Su questo provvedimento – [ha dichiarato Debora Serracchiani nella dichiarazione di voto sulla pregiudiziale di costituzionalità](#) – l'errore più grossolano è che **non si sia ascoltata la società**. Siamo stati costretti, al Senato, a fare decine di audizioni in un giorno; abbiamo audito i presidenti di tribunali dei minorenni, le associazioni, don Patriciello (...); abbiamo audito il Garante dei detenuti uscente (...). Tutti ci hanno detto che **c'è bisogno di tempo, che c'è bisogno di ragionare, di approfondire**, di fare un grandissimo intervento culturale, educativo e di prevenzione, a partire dalle famiglie, ci hanno detto che quei ragazzi hanno bisogno di **avere luoghi e strumenti alternativi** a quelli della criminalità, strumenti anche culturali che permettano loro di decidere da che parte stare nella vita, negli anni più difficili, più complicati e più complessi. Beh, voi (...) avete detto che non ce n'è bisogno, **avete detto a questi ragazzi: finirete in carcere e basta**".

Le **misure contenute** nel provvedimento, infatti, evidenziano una scelta netta. Si pensa di affrontare il tema del disagio giovanile e dell'abbandono scolastico con **l'aumento delle pene e prevedendo più carcere**. In questo decreto non c'è molto altro.

Nulla sulle politiche educative, nulla sulle politiche per il lavoro, nulla sulle politiche per l'inserimento sociale, nulla contro la povertà.

Il PD ritiene che se alle azioni per il rispetto della legalità **non si affiancano politiche di sostegno** alle famiglie disagiate, se **non si incrementano gli organici del corpo insegnante**, se **non si garantisce il tempo pieno**, il risultato che si ottiene sono misure spot inefficaci a risolvere i problemi.

Non solo, ma questo provvedimento rischia di rompere **l'equilibrio tra sicurezza e recupero del minore** che delinque. Un equilibrio fondamentale, ispirato ai valori della nostra Costituzione.

Gli interventi previsti da questo decreto sono **tutti nella direzione punitiva**. Solo per citare alcuni effetti: **estende** la possibilità di applicare al minore la misura della **custodia cautelare** e di conseguenza **restringe** fortemente la possibilità di applicare **misure alternative**, che sarebbero decisamente più idonee a favorire percorsi di reinserimento; **riduce il perimetro di applicazione della messa in prova**, che rappresenta lo strumento più efficace per il recupero dei minori; **aumenta da quattro a cinque anni** di reclusione il massimo della pena per la produzione, il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, con l'effetto di **precludere la possibilità di applicare misure alternative** alla detenzione; tale aumento di pena comporta, inoltre, **l'arresto obbligatorio in flagranza di reato**, con un ulteriore impatto di diverse migliaia di unità sulla popolazione carceraria; **indebolisce il modello italiano della giustizia minorile** basato su un basso livello di reclusione dei minori e sensibile al loro reinserimento sociale, così come stabilito **dall'articolo 27 della Costituzione**; causerà un aumento della popolazione carceraria nei penitenziari minorili di circa il 20% e in generale un peggioramento del problema del sovraffollamento delle carceri.

Si mina dunque pesantemente un sistema, quello penale minorile, guardato con grande interesse nel resto del mondo, in quanto particolarmente sensibile all'istanza di reinserimento sociale del minore, in linea con l'articolo 27 della Costituzione e con il legame - da esso consacrato - tra **rieducazione e umanità della pena**, e che avrebbe necessitato, piuttosto, di maggiori risorse sia finanziarie sia organizzative.

Con le nuove norme si inverte sconsideratamente il paradigma, arrivando a più carcere per i minori, **riducendo il perimetro di applicazione della messa alla prova**, ossia dello strumento più efficace nel nostro ordinamento per il loro recupero, istituto che ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento giuridico italiano con la **riforma del processo penale minorile**, approvata col D.P.R. 448/1988, che agli artt. 28 e 29, e successivamente ex art. 27 d.lgs. 272/1989, consente di interrompere il processo a carico del minore, di deviarne il corso, offrendogli la possibilità di evitare la condanna e la pena, in cambio della dimostrazione del suo **ravvedimento**, e lo si è fatto, anche, equiparando, con riferimento alle misure cautelari, il minore all'adulto.

Il cuore della disciplina è l'elemento di **responsabilizzazione del minore**: la rinuncia alla sanzione penale non è, infatti, da intendersi come mera clemenza o eccesso di indulgenza, bensì come strumentale ad un positivo completamento di un progetto educativo che il minore deve attivamente contribuire a realizzare.

La messa alla prova rappresenta per il minore una risposta educativa individualizzata, da calibrare sul suo modus vivendi ed in base al suo sviluppo personologico, nonché un formidabile strumento per la riduzione del tasso di recidiva. Le norme introdotte invece renderanno persino più facile l'ingresso in carcere per i minori che solleveranno difficoltà nelle case di comunità.

In Aula, durante la [dichiarazione sul voto di fiducia](#), [Marco Lacarra](#), ha evidenziato come “la delinquenza e la microcriminalità, l'abbandono scolastico, l'uso e l'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, i fenomeni di autolesionismo e i suicidi sono tutti **sintomi** sempre più evidenti **di un male molto più profondo**. E non possiamo tornare a commettere sempre lo stesso errore, ovvero **scambiare le conseguenze di un problema per le sue cause**. (...) Vale la pena chiedersi da dove nasca questo senso di perenne smarrimento, da dove venga questo sentimento d'incolmabile inadeguatezza, da dove arrivi la sensazione di sentirsi soli, privi di appigli e privati di un futuro, a prescindere dai propri talenti, dai propri sforzi e dai propri meriti. (...) Ecco, **davanti a queste domande il decreto-legge che è oggi al nostro esame non dà alcuna risposta**”.

Il PD ha cercato di cambiare paradigma, si è battuto in Commissione e in Aula affinché ci si occupasse delle possibilità formative, educative e sociali che sono precluse a questi ragazzi, ma ogni proposta è stata respinta.

[Michela De Biase](#), nella sua [dichiarazione di voto](#), ha detto che “l'espansione dell'azione punitiva proposta dal decreto Caivano a scapito dell'approccio educativo si pone in contrasto con le basi culturali che hanno formato un modello, il sistema penale minorile, che ha dato prova di funzionare. (...) **Quando si aprono le porte di un carcere per un adolescente è lo Stato che ha fallito!** (...) Questa legge è totalmente priva, sia del concetto di riabilitazione, sia di quello del reinserimento. (...) Avete **bocciato l'emendamento che chiedeva risorse aggiuntive per la rigenerazione urbana** delle tante periferie danneggiate che abbiamo nel nostro territorio italiano. **Bocciati quelli che chiedevano risorse congrue**. **Bocciato quello che chiedeva, di concerto con i servizi sociali, l'istituzione del servizio di assistenza psicologica**. **Bocciato quello in cui abbiamo chiesto l'istituzione del fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante per colmare i fenomeni di vulnerabilità sociale**. **Bocciato quello in cui chiedevamo politiche e misure di coesione, di inclusione sociale**”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” (approvato dal Senato) [AC 1517](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI CAIVANO (ART. 1, CO. 1-3)

L'articolo in esame introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti **nel territorio del Comune di Caivano**.

In particolare il comma 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in questione, sia nominato un **Commissario straordinario con il compito di predisporre**, d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, **un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione** funzionali al risanamento del Comune di **Caivano**, nonché di interventi per la riqualificazione del **centro sportivo ex Delphinia** di Caivano sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Inoltre, il presente comma presta particolare attenzione alle attività rientranti nel **Terzo settore**, prevedendo un'eventuale **semplificazione delle procedure per la concessione di immobili pubblici per fini sociali**, soprattutto nei campi artistico, culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e di integrazione. Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative **risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro**, a valere **sul Fondo** per lo sviluppo e la coesione (FSC).

Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi **si può provvedere in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si prevede, inoltre, che per detti interventi il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – **INVITALIA S.p.A.**, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1.

Al comma 3, infine, si prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una **struttura di supporto** per lo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario, la quale opera alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico, pari a un anno, prorogabile di un ulteriore anno.

INTERVENTI RELATIVI AL CENTRO SPORTIVO EX DELPHINIA DEL COMUNE DI CAIVANO (ART. 1, CO. 4 E 5)

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 prevedono che, all'interno del piano straordinario predisposto e attuato dal Commissario, siano contemplati anche interventi urgenti **per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento**, la ricostruzione e la riqualificazione del **centro sportivo ex Delphinia** del Comune di Caivano.

Nel dettaglio, il comma 4 prevede, **fra i contenuti del piano straordinario** disciplinato dal comma 1, **anche** gli interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento,

l'adeguamento, la ricostruzione e la **riqualificazione del centro sportivo polivalente ex Delphinia** del Comune di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo o le pertinenze attigue. A tal fine, il medesimo comma 4 dispone che il Commissionario straordinario **si avvalga del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute**, chiamata altresì a svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, il Commissario è chiamato a prevedere criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del centro sportivo ex Delphinia di Caivano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI (ART.1, CO. 4-BIS E 4-TER)

I **commi 4-bis e 4-ter** dell'articolo 1, introdotti al Senato, prevedono un **rifinanziamento di 12 milioni** di euro, per il 2023, dell'autorizzazione di spesa relativa al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», per **sostenere**, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo¹, interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di **infrastrutture culturali**.

PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L'AREA DEL COMUNE DI CAIVANO (ART.1, CO. 6-7)

Per **fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio** giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, i commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono che il MUR finanzia specifici progetti finalizzati alla **costruzione o rigenerazione di edifici e spazi** nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul **Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni** di euro nel 2024.

VIDEOSORVEGLIANZA A CAIVANO (ART. 1, CO. 7-BIS)

Il comma *7-bis* dell'articolo 1 destina un'autorizzazione di **spesa non inferiore a 100.000** euro per l'anno 2024 al Comune di Caivano per l'installazione di **sistemi di videosorveglianza**.

ASSUNZIONI COMUNE DI CAIVANO (ART. 1, CO. 8-10-QUINQUIES)

L'**articolo 1, commi 8, 9 e 10**, autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, **15 unità** di personale non dirigenziale del corpo della **polizia locale**, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio. Si quantificano, infine, gli oneri derivanti da tali assunzioni e si individua la relativa copertura finanziaria.

Al Senato, è stata apportata una modifica al comma 8 al fine di ampliare il carattere derogatorio delle procedure di reclutamento previste e sono stati inseriti nell'articolo 1 i **commi 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies**.

Il comma 10-bis autorizza il Comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato **tre** unità di personale non dirigenziale della professionalità di **servizio sociale**, anche in questo caso mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni.

Il comma 10-ter autorizza il Comune di Caivano ad assumere **sei** unità di personale non dirigenziale della professionalità degli **educatori scolastici** anche in questo caso mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni.

Il comma 10-quater prevede che le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter siano anch'esse autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali.

Il comma 10-quinquies dispone in merito alla copertura degli oneri assunzionali di cui ai commi 10-bis e 10-ter

RETE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA A CAIVANO (ART. 1, COMMA 10-SEXIES)

L'**articolo 1, comma 10-sexies** prevede che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità promuova il **potenziamento della rete territoriale antiviolenza** nel comune di Caivano.

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER AUMENTARE LA CAPACITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CAIVANO (ART. 1-BIS, CO. 1, 2 E 5)

L'**articolo 1-bis**, ai commi 1, 2 e 5, reca disposizioni concernenti l'adozione di un programma di **interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale di Caivano**.

Il comma 1 del presente articolo prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 1 e il Comune di Caivano adottino un programma **per favorire l'implementazione e il miglioramento dell'amministrazione comunale**.

ISTITUZIONE DI UN UFFICIO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (ART. 1-BIS, CO. 3 E 4)

L'**articolo 1-bis**, comma 3 istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica un **nuovo ufficio dirigenziale** di livello generale (senza maggiori oneri, mediante riduzione corrispettiva di due uffici dirigenziali di livello non generale).

Il comma 4 dispone che il Dipartimento conseguentemente provveda (entro trenta giorni) alla propria riorganizzazione.

INTERVENTO URGENTE IN FAVORE DEI GIOVANI DI CAIVANO (ART. 1-TER)

L'**articolo 1-ter** detta alcune disposizioni volte ad assicurare che l'**Agenzia italiana per la gioventù** destini **almeno un progetto annuale a Caivano** al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

MISURE IN FAVORE DELL'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E DEL SUPPORTO AGLI STUDENTI DEL COMUNE DI CAIVANO (ART. 2)

L'**articolo 2**, comma 1, impone al Ministero dell'università e della ricerca la sottoscrizione di un **accordo di programma con una o più Università statali** aventi sede in **Campania** anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali, volto alla predisposizione di specifici **percorsi di orientamento universitario** finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. La finalità indicata è **quella di promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti** del Comune di Caivano.

Il comma 2 dispone in relazione alla copertura degli oneri, pari a **1 milione di euro** per il 2024, ai quali si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ (ART. 3)

L'**articolo 3** interviene sulla disciplina di alcune delle misure di prevenzione, applicate dal questore (**foglio di via obbligatorio; D.AC.U.R. e c.d. DASPO Willy**), al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della vita comunitaria, e reca inoltre alcune ulteriori disposizioni in materia di **guardie particolari giurate** e di comunicazioni a carico di chiunque, a qualsiasi titolo, alloggi o ospiti uno straniero.

Più nel dettaglio il **comma 1** **apporta alcune modifiche** al decreto-legge n. 14 del 2017 (conv. legge n. 48 del 2017), recante disposizioni urgenti in materia di **sicurezza delle città**.

La **lett. a) del comma 1** riscrive il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 14, eliminando la procedura di convalida da parte dell'autorità giudiziaria per l'ipotesi "aggravata" di misura del divieto di accesso a determinati luoghi a **tutela del decoro urbano e della sicurezza** (D.A.C.U.R.) e chiarendo l'applicabilità della misura di prevenzione **anche ai minorenni ultraquattordicenni**. Nel caso di applicazione a soggetto minore di età il provvedimento deve essere notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (il testo

originario del decreto-legge faceva riferimento all'istituendo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie) del luogo di residenza del minore.

La lett. b) interviene invece l'articolo 13, del decreto-legge n. 14 del 2017 recante **ulteriori misure di contrasto dello spaccio** di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi.

La lett. c) apporta una serie di modifiche all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, al fine di rafforzare le misure in materia di **prevenzione di disordini e violenze negli esercizi pubblici** e nei locali di pubblico trattenimento (c.d. "DASPO Willy").

OSSERVATORIO SULLE PERIFERIE (ART. 3-BIS)

L'articolo 3-bis istituisce un Osservatorio sulle periferie, presso il Ministero dell'interno, nel limite delle risorse vigenti disponibili. Tra i suoi compiti figura quello di promuovere il **monitoraggio delle condizioni di vivibilità** e decoro delle città, rendendo noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione in rete, i risultati della sua attività.

SICUREZZA PUBBLICA, IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA (ART. 3-TER)

L'articolo 3-ter trasferisce **gli stanziamenti** per il potenziamento delle iniziative dei Comuni per l'installazione e manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzata, ad altra vigente autorizzazione di spesa relativa **all'installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza**. Tali risorse ammontano a **4 milioni annui**, per il triennio 2023-2025.

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEI REATI IN MATERIA DI ARMI OD OGGETTI ATTI AD OFFENDERE, NONCHÉ DI SOSTANZE STUPEFACENTI (ART. 4)

L'articolo 4 prevede **inasprimenti delle pene per i reati di porto abusivo di armi** o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché **per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico** e detenzione illeciti di **sostanze stupefacenti** o psicotrope.

Il **comma 1** modifica l'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi") al fine di aumentare le pene nei confronti di coloro che **portano armi od oggetti atti ad offendere** fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze, senza le autorizzazioni prescritte o senza giustificato motivo. Tali armi e oggetti sono elencati nei primi due commi dell'articolo 4. Per tali reati, la lettera a), modificando il terzo comma dell'art. 4 della citata legge n. 110, **stabilisce la pena dell'arresto da uno a tre anni** (nel testo vigente prima della modifica in esame si prevedeva l'arresto da sei mesi a due anni).

La lettera b) modifica il quarto comma dell'art. 4 della citata legge n. 110, recante il divieto di portare **armi nelle riunioni pubbliche**, anche per i soggetti muniti di licenza. A seguito della novella in esame, il trasgressore è punito **con l'arresto da due a quattro anni**, in luogo dell'arresto da uno a tre anni previsto nel testo vigente prima della modifica in esame.

La lettera c) modifica il quinto comma del medesimo art. 4 della legge n. 110. Tale norma, come modificata, punisce **chi porta in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere** con l'arresto **da uno a tre anni** (in luogo dell'arresto da sei a diciotto mesi previsti nel testo previgente) e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro (anche in questo caso la misura dell'ammenda non viene modificata). La disposizione si applica fuori dai casi previsti nel comma quarto.

Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, inserisce un nuovo articolo, l'articolo 4-*bis* nella legge n. 110. Il nuovo articolo introduce e disciplina il **delitto di "porto di armi per cui non è ammessa licenza"**. La fattispecie punisce con la **reclusione da uno a tre anni chiunque**, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. La **pena è aumentata da un terzo alla metà** quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (art. 61, comma 1, n. 11-*ter*, c.p.); nelle immediate vicinanze di istituti di credito, di uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

Inoltre, con **il comma 3**, modificando l'art. 73, comma 5, del T.U. stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990) **aumenta da quattro a cinque anni la pena massima della reclusione per i reati "di lieve entità"** relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di **sostanze stupefacenti** o psicotrope. Giova qui **segnalare che tale innalzamento** della pena massima, da 4 a 5 anni, per lo spaccio di lieve entità, **consentirà l'applicazione della misura della custodia cautelare** in carcere ai sensi dell'articolo 280 del codice di procedura penale.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA GIOVANILE (ART. 5)

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di **avviso orale, ammonimento, divieto** di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, **divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni** cellulari, **per i giovani responsabili di violenze** di età ricompresa fra quattordici e diciotto anni nonché, per quanto riguarda l'ammonimento, anche per giovani di età fra dodici e quattordici anni, per condotte più gravi, per le quali inoltre si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto tenuto, nei confronti del minore, alla sorveglianza o all'assolvimento degli obblighi formativi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DEI REATI COMMESSI DAI MINORI (ART. 6)

L'articolo 6 reca alcune **modifiche** alla disciplina del **processo penale minorile** di cui al D.P.R. n. 448 del 1988.

Al Senato, è stata introdotta nel comma 1 dell'articolo in commento la lettera 0a) volta a sostituire l'articolo 6 del D.P.R. n. 448, relativo ai servizi minorili di cui si avvale l'autorità giudiziaria nell'ambito del processo minorile. La nuova formulazione dell'articolo 6 stabilisce che, in ogni stato e grado del procedimento, **l'autorità giudiziaria si avvale**, oltre che – come già attualmente previsto – dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei

servizi di assistenza (rispetto ai quali la modifica approvata specifica che sono inclusi sia quelli sociali sia quelli sanitari) istituiti dagli enti locali, **anche del servizio sanitario nazionale**, senza che da questo derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lett. a) modifica poi l'articolo 18-*bis*, il quale disciplina l'istituto dell'**accompagnamento a seguito di flagranza**.

L'accompagnamento in stato di flagranza è, insieme **all'arresto e al fermo**, una delle **misure precautelari** applicabili ai minori in base alla disciplina del **processo minorile**.

La misura precautelare dell'accompagnamento è alternativa all'arresto, infatti, qualora il minore si allontani dal luogo ove è stato accompagnato non risponde di evasione ex art. 385 c.p. che è attribuibile solo a chi si sottrae all'arresto.

Il decreto-legge interviene sui presupposti dell'accompagnamento in flagranza, **ampliandone l'ambito di applicazione**.

La lett. b) del comma 1 modifica l'articolo 19, comma 4, del D.P.R. n.448, **riducendo da cinque a quattro anni il limite** edittale previsto per l'applicazione **delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare**.

Sempre al Senato – con l'inserimento delle **lettere b-ter e b-quater** – sono state approvate alcune **modifiche** relative all'articolo 22, comma 4, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. È stato **soppresso il limite massimo di un mese per la durata della misura della custodia cautelare**, disposta a seguito delle gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni derivanti dalla misura del collocamento in comunità disciplinata dal medesimo articolo 22, limite contenuto nel vigente comma 4.

Si è inoltre introdotto nell'articolo 22 del D.P.R. n. 448 il comma 4-*bis*, il quale dispone che qualora le esigenze cautelari risultino aggravate, **il giudice**, su richiesta del pubblico ministero, **può disporre la sostituzione della misura del collocamento in comunità con quella della custodia cautelare**, nei casi consentiti dall'articolo 23 del medesimo D.P.R.

La lett. c) del comma 1 apporta **modifiche**, infine, all'art. 23 del D.P.R. n. 448, che disciplina **le ipotesi di applicazione della custodia cautelare**.

Il decreto-legge, modificando il comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 448, **da un lato, abbassa da 9 a 6 anni la soglia** edittale che consente di **applicare la misura detentiva**, e, dall'altro, **amplia il catalogo di reati** per i quali è **applicabile** la custodia cautelare

Il n. 2) del comma 1 dell'articolo 6 modifica infine il comma 3 dello stesso art. 23, concernente **i termini di durata massima della custodia cautelare**, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici. Con questa modifica, la riduzione **diviene di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici**. La previsione si applica alle misure cautelari eseguite a far data dalla entrata in vigore del presente decreto in conversione.

Nel corso dell'esame al Senato è stata altresì aggiunta **al comma 1 dell'articolo 6 la lettera c-bis)**, la quale, aggiungendo il comma 5-*bis* all'articolo 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, **esclude la possibilità di accedere all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per una serie di reati** di particolare gravità, quali l'omicidio

aggravato, la violenza sessuale e di gruppo, limitatamente alle aggravanti di cui all'articolo 609-ter c.p., la rapina aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 628, comma 3, n. 2 (fatto commesso ponendo taluno in stato di incapacità di volere o agire), 3 (fatto commesso da persona che fa parte di un'associazione di tipo mafioso) e 3-*quinqüies* (fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne) del codice penale.

MISURE ANTICIPATE RELATIVE A MINORENNI COINVOLTI IN REATI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE (ART. 7)

L'articolo 7 prevede che, quando, durante le indagini nell'ambito di procedimenti per **reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga**, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il PM deve informare il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale. L'articolo modifica, inoltre, il primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale sostituendo in tale disposizione il riferimento al tribunale per i minorenni con il riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

MODIFICHE AL PROCESSO MINORILE IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE E PERCORSO DI RIEDUCAZIONE DEL MINORE (ART. 8)

L'articolo 8 introduce alcune modifiche al D.P.R. 448/1988 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), prevedendo, nel caso di **reati non gravi**, la **definizione anticipata del procedimento** con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un **percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI (ART. 9)

L'articolo 9, novellando il d.lgs. n. 121 del 2018, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, stabilisce che il **detenuto ultraventunenne internato in un istituto penale minorile** per reati commessi da minorenni **possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti** qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della **sicurezza** dell'istituto minorile, ovvero usi **violenza** e minacce o ancora generi uno stato di **soggezione** negli altri detenuti. La norma si applica **anche al detenuto maggiore di 18 anni**, qualora sussistano tutte e tre le tipologie di comportamento appena indicate.

INTERVENTI A SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL MEZZOGIORNO, LA C.D. AGENDA SUD (ART. 10)

L'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad **attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo**

determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

Tale facoltà è esercitabile **nel limite dell'incremento pari a 12 mln di euro per il 2023**, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.

Il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di € 3.333.000 per il 2023 e di € 10.000.000 per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud».

Il comma 3 autorizza la spesa di € 25 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per **progetti di rete**, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC "Per la Scuola" 2014-2020, il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai **nuovi percorsi di formazione** e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di € 6 milioni il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica **in favore dei docenti a tempo indeterminato** presenti nelle **zone più disagiate** per garantirvi la continuità didattica.

Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'a.s. 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

ABOLIZIONE DEL LIMITE NUMERICO MINIMO DI ALUNNI PER CLASSE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL MEZZOGIORNO, C.D. AGENDA SUD (ART. 10-BIS)

L'articolo 10-*bis* dispone, al comma 1, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i **dirigenti degli uffici scolastici regionali**, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, **possono derogare al numero minimo di alunni per classe** previsto dal regolamento di cui al DPR n. 81 del 2009, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

ULTERIORE PIANO PER ASILI NIDO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DEI POSTI PER LA PRIMA INFANZIA NELLA FASCIA DI ETÀ 0-2 ANNI (ART. 11)

L'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto del target del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», **autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.**

VIGILANZA SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (ART. 12, CO. 01)

L'articolo 12, comma 01, inserito al Senato, sostituisce integralmente l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (d.lgs. n. 297/1994), dettando una **nuova disciplina** in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della **vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione**. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa.

MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI REATO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE DEI MINORI (ART. 12, CO. 1-3)

L'articolo 12, commi 1-3, modifica il codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Sulla base di questa modifica, **il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che non abbia iscritto il minore all'inizio dell'anno scolastico**, e che, ammonito dal sindaco non prova di procurare in altro modo l'istruzione del minore, non giustifica la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito dal sindaco per **assenze ingiustificate** durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo d'istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ART. 12, CO. 4 E 4-BIS)

L'articolo 12, comma 4 interviene sull'assegno di inclusione, introducendo, in primo luogo, la fattispecie della **esclusione dal diritto al beneficio** del nucleo familiare **in caso di mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione** dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della **sospensione del beneficio, in caso di condanna definitiva** per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore,

documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Il comma 4-bis dispone che si provveda all'attuazione della suddetta nuova fattispecie di esclusione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

APPLICAZIONI DI CONTROLLO PARENTALE NEI DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (ART. 13, CO. 1-8 E 8-TER)

I commi da 1-8 dell'articolo 13 recano norme intese ad assicurare la **possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica**; tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori (anche con riferimento, secondo la previsione di cui al comma 7, ai dispositivi già oggetto di fornitura prima dell'entrata in vigore del presente decreto) e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie. Per le offerte di servizi di comunicazione elettronica dedicate ai minori di età viene confermata la disciplina già vigente, la quale prevede per il fornitore l'obbligo di preattivazione (anch'essa gratuita) di un'applicazione di controllo parentale (disapplicabile da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale). Sono inoltre previste norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali.

Il comma 8-ter – inserito al Senato – reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE (ART. 13, CO. 8-BIS)

L'articolo 13, comma 8-bis, introduce una specificazione nell'ambito della classificazione delle opere cinematografiche, **equiparando ad esse tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione**, comprese quelle digitali su piattaforme streaming o social.

DISPOSIZIONE PER LA VERIFICA DELLA MAGGIORE ETÀ PER L'ACCESSO A SITI PORNOGRAFICI (ART. 13-BIS)

L'articolo 13-bis detta disposizioni al fine di tutelare il benessere psico-fisico dei giovani non maggiorenni rispetto all'accesso e alla fruizione di contenuti audiovisivi e multimediali di tipo pornografico. Allo stesso modo, **per rendere effettivo lo scopo di cui sopra**, viene incaricata l'Autorità indipendente competente in materia (**AGCom**) **ad obblighi di vigilanza** circa l'opportuna esecuzione della norma, nonché ad eventuali obblighi sanzionatori nei confronti dei soggetti che violino le nuove disposizioni introdotte con l'articolo in esame.

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE E MEDIATICA A TUTELA DEI MINORI E CAMPAGNE INFORMATIVE (ART. 14)

L'articolo 14 dispone, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova **studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica** e di applicazioni di controllo parentale.

Ai sensi del comma 2, i Centri per la famiglia offrono **consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica** e digitale dei minori.

Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviino annualmente **campagne di informazione** sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi.

Secondo il comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una **relazione per l'Autorità** politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'art. 13 del provvedimento in esame (relativo alle applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica), nonché del nuovo art. 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.

Il comma 5, poi, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenti una **relazione annuale al Parlamento** sull'attuazione del precedente articolo 13, del nuovo art. 13-bis e del presente articolo 14 (e non sull'intero provvedimento, come originariamente previsto), sulla base, in particolare, della relazione di cui al precedente comma 4.

Il comma 5-bis, infine contiene una clausola di **invarianza finanziaria** degli oneri dell'articolo.

DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE DEI SERVIZI DIGITALI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2065 SUI SERVIZI DIGITALI (ART. 15)

L'articolo 15 indica l'AGCOM quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali o Digital Services Act).

Le sono attribuiti poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal citato Regolamento, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie entro limiti predeterminati, secondo principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, nel rispetto delle procedure che essa stessa stabilisce con regolamento, tenendo conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni.

L'AGCOM può, altresì, condannare al pagamento di penalità di mora, con la precisazione che, in ogni caso, per le sanzioni amministrative è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (ART. 15-BIS)

L'articolo 15-*bis* incrementa di 4 unità il numero massimo di uffici dirigenziali di livello generale (con decorrenza dal 2024) nonché di 10 unità il limite massimo per quelli dirigenziali di livello non generale (con decorrenza dal 2025) **dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale**. E reca disposizione procedimentale circa la rideterminazione della rimanente dotazione organica. Inoltre dispone, per le autovetture di servizio dell'Agenzia, una deroga alle soglie di spesa e di numero di vetture, dettate dalle disposizioni vigenti.

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREROGATIVE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (ART. 15-TER)

L'articolo 15-*ter* inserisce alcune modifiche alla legge n. 93 del 2023 che aveva introdotto delle disposizioni per la **prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore** mediante le reti di comunicazione elettronica.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE TELEVISIVE (ART. 15-QUATER)

L'articolo demanda a un decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **la definizione di modalità di assegnazione di risorse per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, anche con riferimento al 5G**.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 16)

L'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque **vigente dal 16 settembre 2023**.